



**COMUNE DI DISO**  
Provincia di Lecce

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

**approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 21.11.2017**

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza sia fissi che mobili attivati nel territorio del Comune di Diso.
2. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza, anche attraverso l'installazione delle fototrappole, viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e del rispetto dei seguenti principi:
  - liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati
  - proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione
  - finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti
  - necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza
3. Per tutto quanto non è disciplinato con il presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, al Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

### ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) **“banca di dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video o singoli fotogrammi, anche tipo fototrappole che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i veicoli che transitano nell'area interessata;
  - b) **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza, anche tipo fototrappole;
  - d) **“titolare”**, il Comune di Diso, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) l) **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) m) **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Articolo 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale e gestito dal Comune di Diso - Comando di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà

- fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Sono garantiti, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;
2. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza, anche mediante foto trappole, viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei seguenti principi di:
    - liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
    - proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione
    - finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti
    - necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza
  3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

#### **Articolo 4 - Trattamento dei dati personali per finalità istituzionali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, anche tipo fototrappola, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle videocamere sono posizionati presso il Comando di Polizia Locale. L'impianto di videosorveglianza può essere costituito e/o integrato da singoli dispositivi consistenti in unità mobili con funzionamento autonomo.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Diso, oltre che dallo Statuto e Regolamenti Comunali vigenti, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112; dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale; dalla Legge Regionale n. 37/2011 sull'ordinamento della Polizia Locale ss. mm. ii.; dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"; dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125; dal D. L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, recante "Misure Urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".
3. Le finalità del suddetto impianto, conformi alle normative richiamate, sono:
  - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
  - la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico;
  - la vigilanza sul pubblico traffico e sulla circolazione stradale per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
  - l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
  - la vigilanza ambientale per consentire l'immediata adozione di idonee sanzioni amministrative;
  - la vigilanza in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'immediata adozione di idonee contravvenzioni.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, anche tipo fototrappole, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La

localizzazione delle telecamere e fototrappole e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. Gli impianti di videosorveglianza, anche tipo fototrappole, non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali assoggettate alla normativa vigente in materia di "Privacy" con apposita regolamentazione.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Articolo 5 - Notificazione**

1. Il Comune di Diso, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### **Articolo 6 - Soggetti**

1. Il **titolare del trattamento** dei dati, così come definito dall'art. 4 comma 1 lett. f) del Codice è il Comune di Diso, nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Il Sindaco nomina con apposito decreto il **Responsabile del Trattamento** dei dati personali, legati da un rapporto di servizio con l'Amministrazione, che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Di norma, è nominato Responsabile del Trattamento il Responsabile del Settore Polizia Locale. Il Sindaco può mantenere in capo a sé il ruolo di Responsabile del Trattamento, e comunque lo mantiene fino alla emissione del decreto di nomina a persona diversa.
3. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
4. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
5. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
6. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
7. Gli **incaricati del trattamento** sono i soggetti che devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
8. Il responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la eventuale conservazione dei supporti informatici/digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### **Articolo 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso ai locali, ove si trovano le strumentazioni di controllo, è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso la Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 1 devono essere autorizzati dal Comandante della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Articolo 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Locale.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa vigente e sul presente regolamento. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso agli armadi per la conservazione dei supporti informatici/digitali.

#### **Articolo 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati come indicato negli articoli precedenti
2. Gli incaricati sono dotati di propria password di accesso al sistema.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### **Sezione I**

#### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### **Articolo 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 4, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere fisse o mobili dell'impianto, anche tipo foto trappole, installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere e fototrappole di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I

segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriori conservazioni, presso la sala di controllo. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato di ulteriori sette giorni. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori e fototrappole, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

#### **Articolo 11 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere, anche tipo fototrappole, è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Articolo 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia**

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### **Articolo 13 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Diso, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ss. mm. ii. e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere e/o fototrappole, su cui è riportata la seguente dicitura: *“Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dall’Ufficio di Polizia Locale per fini riguardanti la Sicurezza Urbana – Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003 e Deliberazione 8 aprile 2010 Garante in materia di videosorveglianza G.U. n. 99 del 29.04.2010”*
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Diso si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, anche tipo fototrappole, l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata; ciò anche nei casi di eventi ed in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine di si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Codice nel provvedimento del 2001 e riportato in fac-simile nell'allegato 1 al provvedimento dell'08 aprile 2010. Il modello è adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- dovrà essere collocato prima del raggio di azione dell'impianto, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con essa;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema dell'impianto di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate;
- in ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice

## **Sezione II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Articolo 14 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III**

## **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

### **Articolo 15 - Sicurezza dei dati**

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comando di Polizia Locale in un ambiente, ubicato all'interno del Comando e non accessibile al pubblico, cui possono avere accesso esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere altre persone se non accompagnate da soggetti autorizzati.

### **Articolo 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6;
  - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
  - all'Amministratore di sistema del Comune di Diso ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
  - la data e l'ora d'accesso;
  - l'identificazione del terzo autorizzato;



- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
  - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
  - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
  - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

#### **Articolo 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni e dalla deliberazione 8 aprile 2010 (10°05072) relativa al provvedimento del garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e ss. mm. ii.

#### **Articolo 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ss. mm. ii. e dalla deliberazione 8 aprile 2010 (10°05072) relativa al provvedimento del garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e ss. mm. ii.

### **Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Articolo 18 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Diso a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva, previa documentata richiesta scritta da inoltrare al Sindaco, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Articolo 19 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli da 4 a 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 6.

### **CAPO V MODIFICHE**

#### **Articolo 20 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti.

### **CAPO VI NORME FINALI**

#### **Articolo 21 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 07/08/90 n° 241 sarà tenuta a disposizione del Garante per la protezione dei Dati personali .
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune